

**COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO  
ZONA VII**

**Fiumata di Petrella Salto**

**Provincia di Rieti**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA**

OGGETTO: DISTRETTO RI/4 PIANO DI ZONA 2013 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO EX ART. 14 CCNL 22.01.2004 DEL SIG. ELIO GINETTI BERNARDINO DIPENDENTE DEL COMUNE DI PESCOROCCHIANO -

**N. 54**

**DEL 04/09/2013**

L'anno DUEMILATREDICI addì QUATTRO del mese di SETTEMBRE alle ore 15.00 e seg.ti, in Fiumata di Petrella Salto e nella consueta sala delle adunanze, convocata nelle forme consuete, la giunta esecutiva della Comunità Montana si è ivi riunita.

			Fatto l'appello nominale risultano	
			PRESENTE	ASSENTE
1.	NICOLAI	Michele Pasquale Presidente	X	0
2.	GATTI	Domenico Assessore	0	X
3.	GIULI	Luigi Assessore	X	0

Assiste all'adunanza il Segretario D.ssa Silvia Ridolfi .

PRESIDENTE, **Dr. Michele Pasquale Nicolai**, visto che il numero degli intervenuti è legale per deliberare, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.



Oggetto: : DISTRETTO RI/4 – Piano di Zona 2013 - Approvazione schema di convenzione per l'utilizzo ex art. 14 CCNL 22.01.2004 del sig. Elio Ginnetti Bernardino dipendente del comune di Pescorocchiano

## LA GIUNTA

### PREMESSO CHE:

- Il Regolamento per il Funzionamento dell'Ufficio di Piano del Distretto Ri/4 Salto Cicolano prevede, all'art. 5, tra i componenti dell'Ufficio di Piano, un Referente scelto dalla Conferenza dei Sindaci all'unanimità, per compiti di supporto all'attività del Coordinatore dell'Ufficio di Piano e di sostituzione dello stesso in caso di assenza, e che lo stesso veniva individuato nel sig. Elio Ginnetti Bernardino, dipendente del Comune di Pescorocchiano;
- Lo stesso Regolamento, all'art.11, prevede la costituzione di un fondo, ai sensi della DGR 965 del 16.12.2009, che consente ad ogni distretto socio sanitario di accantonare risorse regionali per il funzionamento dell'Ufficio di Piano;
- la DG n.5 del 29.1.2013 con la Comunità Montana stabiliva il piano provvisorio di spesa del fondo destinato al funzionamento del predetto Ufficio di Piano, prevedendo di destinare l'importo di € 1.200,00 alla stipula di una convenzione con il comune di Pescorocchiano per l'utilizzo del proprio dipendente con funzioni di referente dell'Ufficio di piano, demandando al sottoscritto responsabile i compiti attuativi di detto provvedimento;
- il Piano di Zona annualità di attuazione 2013 è stato trasmesso alla regione Lazio in data 5.02.2013, in formula di schema provvisorio;
- Con DGR n. 172 del 3.07.2013 la Regione Lazio ha approvato il documento concernente le Linee guida per la redazione dei Piani di Zona 2013 assegnando i massimali di spesa ai distretti;
- la convenzione per la gestione associata della funzione inerente le politiche sociali, stipulata ai sensi dell'art.30 del D.Lvo n. 267/2000, che individua la Comunità Montana Salto Cicolano nel ruolo di capofila per l'espletamento anche delle funzioni sociali del Distretto RI/4;

### CONSIDERATO che:

- L'utilizzo di personale fra enti diversi è regolato dalle seguenti norme:
  1. art. 14 del CCNL 22.01.2004, il quale consente di avvalersi della prestazione lavorativa di dipendenti di altro ente locale, nell'ambito di un unico rapporto di lavoro, con costituzione del rapporto organico con entrambi gli enti e con ripartizione della spesa tra gli stessi, anche per la gestione di servizi in convenzione;
  2. l'art. 1, comma 557 della L.30.12.2004 – Finanziaria 2005, che prevede: *" I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati dall'amministrazione di provenienza"*;

### RICHIAMATO:

- il parere reso dal Consiglio di Stato sez. I, n. 2141 del 25.05.20051 e il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/08, che alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, confermano la perdurante applicabilità dell'art. 1. comma 557, della Legge n. 311/2004, la possibilità di utilizzo del dipendente per un orario di lavoro che non potrà superare, nel cumulo, la durata massima consentita, e la non necessità della stipula di un contratto di lavoro;
- La circolare 2/2005, evidenziando il carattere subordinato di entrambi i rapporti di lavoro, evidenzia la necessità che l'Ente interessato all'utilizzo del personale e l'ente di appartenenza si accordino per definire tempi e modi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione e rinvia all'utilizzo dello strumento della convenzione di cui all'art. 30 del D. Lgs. 267/2000;

- La delibera n. 223/2012, la Corte dei Conti sez. reg. di controllo del Piemonte che ha ritenuto che *"...esulino dall'ambito di applicazione dell'art.9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 le prestazioni lavorative rese ai sensi dell'art.14 del CCNL del Comparto Regioni – Enti Locali del 21 gennaio 2004, nonché dell'art.1 comma 557 della L.n.311/2004 da dipendenti di amministrazioni locali a favore di soggetti pubblici previsti nelle norme medesime."*

RITENUTO pertanto, con il consenso del Comune di Pescorocchiano, espresso anche ai sensi dell'art. 53 del D.Lvo n. 165/2001, con DG n. 47 del 24.05.2013, di utilizzare il dipendente di cui in parola, a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2013, sulla base delle condizioni previste nell'unita bozza di convenzione;

DATO ATTO che al dipendente verrà corrisposto un compenso spettante sulla base del CCNL del comparto regioni ed enti locali, per la categoria di appartenenza e proporzionalmente all'orario svolto;

Dato atto che l'onere di spesa è finanziato con fondi regionali specificamente destinati alle spese per il funzionamento dell'Ufficio di Piano;

Visti gli artt. 88 e 107 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il bilancio provvisorio c.a. ai sensi dell'art. 163, commi 1 e 3 del D.Lvo 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

### **DELIBERA**

1. Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, di utilizzare il Sig. Elio Ginnetti Bernardino, in servizio presso il Comune di Pescorocchiano, nella categoria D5, con qualifica di Istruttore Direttivo, al di fuori del normale orario di lavoro, alle condizioni di cui all'unita convenzione, nelle funzioni di Referente dell'Ufficio di Piano e per le competenze previste nel Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio di Piano;
2. Di approvare l'allegata bozza di convenzione dando atto che l'incarico ha vigenza dalla firma della stessa e sino alla data del 31.12.2013, per numero 6 (sei) ore settimanali e per un compenso orario pari a quello previsto dal CCNL del comparto regioni ed enti locali, per la categoria di appartenenza, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2008-2009;
3. Di impegnare l'importo di € 1.200,00 all'intervento 1.05.02.03 cap. 13 del bilancio c.a.;

Di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

**ACCORDO PER L'UTILIZZO DEL PERSONALE DEL COMUNE DI  
PESCOROCCHIANO DA PARTE DELLA COMUNITA' MONTANAM AI SENSI  
DELL'ART. 1 COMMA 557 L.311 DEL 30.12.2004 FINO AL 31 DICEMBRE 2013**

Il giorno \_\_\_\_\_ presso la sede della Comunità Montana in Fiumata,

Sono presenti :

il Sindaco del Comune di Pescorocchiano Marino Gregori, domiciliato per la carica presso la sede municipae in via Monte Carparo, Cod. Fisc. 00122710577;

Il Presidente della Comunità Montana Salto Cicolano Dr. Michele Pasquale Nicolai, domiciliato per la carica presso la sede della Comunità Montana in Via del Lago, 2, Cod. Fisc. 80005790573;

*Premesso che:*

- *l'art.1 comma 557 della L.30 dicembre 2004 n. 31 recita testualmente: "I comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevnza con industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati dall'amministrazione di appartenenza";*
- *ai fini dell'applicazione della suddetta disposizione legislativa, appare necessario definire criteri di massima finalizzati alla tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, nonché garantire esigenze funzionali e gli interessi istituzionali delle amministrazioni interessate;*
- *con DG n. 47 del 24.05.2013 il comune di Pescorocchiano ha approvato il presente schema di convenzione;*
- *che con DG n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ la Comunità Montana Salto Cicolano ha approvato il presente schema di convenzione;*

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 FINALITA'**

Il presente accordo è finalizzato all'utilizzo, da parte della Comunità Montana Salto Cicolano del personale dipendente del Comune di Pescorocchiano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311.

Il Comune autorizza il proprio personale dipendente a tempo indeterminato a stipulare contratto di la

per un massimo di 6 ore settimanali, presso la Comunità Montana Salto Cicolano, del sig. Elio Bernardino Ginnetti, nato a Pescorocchiano il 12.06.1956, domiciliato in Via Areni, n.6, dipendente con qualifica di Istruttore Direttivo, categoria D, posizione economica D5, del Comune di Pescorocchiano.;

**Art.2 – ARTICOLAZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA**

Le prestazioni lavorative del personale del comune di Pescorocchiano presso la Comunità Montana Salto Cicolano dovranno avere la durata tale da non superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita di 45 ore settimanali, comprensive del lavoro ordinario e del lavoro straordinario e andranno effettuate al di fuori del normale orario di lavoro stabilito dal Comune per il proprio personale.

Il comune di Pescorocchiano, prestando il proprio assenso all'utilizzo del personale, si impegna

a garantire, fermo restando l'obbligo contrattuale, la flessibilità organizzativa necessaria a far fronte a particolari esigenze della Comunità Montana Salto Cicolano.

La Comunità Montana si impegna ad articolare l'organizzazione del servizio in modo da non arrecare pregiudizio all'attività svolta dal dipendente presso il comune di Pescorocchiano.

#### ART. 3 FERIE E RIPOSI GIORNALIERI SETTIMANALI

Il comune di Pescorocchiano e la Comunità Montana Salto Cicolano si impegnano a garantire, nell'articolazione dei rispettivi orari di lavoro, il periodo di riposo giornaliero e settimanale stabilito dalle normative vigenti. Il comune di Pescorocchiano e la Comunità Montana Salto Cicolano concordano che il personale utilizzato da entrambi gli enti dovrà usufruire delle ferie annuali nello stesso periodo ovvero negli stessi periodi, se frazionato.

#### ART.4 TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico spettante al dipendente del comune di Pescorocchiano farà carico alla Comunità Montana, sulla base del CCNL del comparto regioni ed enti locali, per la categoria di appartenenza e proporzionalmente all'orario svolto.

Il comune di Pescorocchiano si impegna a liquidare al dipendente il dovuto alle scadenze stabilite e ad effettuare le trattenute di legge, nonché ogni altro adempimento previsto in materia fiscale e contributiva.

#### AER. 5 DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo ha durata fino al 31 dicembre 2013.

#### ART. 6 POSSIBILITA' DI RECESSO

Il recesso da parte di una delle amministrazioni è sempre ammesso mediante espressione di volontà della giunta competente.

In caso di recesso, le parti stabiliscono fin d'ora che i relativi effetti si produrranno solamente decorsi dieci giorni dalla comunicazione della relativa volontà e ciò al fine di garantire lo svolgimento della finalità in modo omogeneo.

#### ART. 7 INADEMPIENZE E SCIoglIMENTO

Qualora una delle parti non adempia agli obblighi stabiliti dal presente accordo, è facoltà della parte adempiente avviare le procedure di scioglimento.

E' comunque necessario adempiere agli obblighi assunti fino al giorno di pronuncia dello scioglimento.

#### ART. 8 FORME DI CONSULTAZIONE

Ogniqualvolta si renda necessario consultarsi per gli adempimenti organizzativi relativi alla gestione del personale oggetto del presente accordo, il rappresentante legale dell'ente interessato convoca e presiede una conferenza di servizi con il rappresentante legale dell'altro ente.

Le decisioni esecutive sottoscritte da tutti i rappresentanti legali possono essere direttamente attuate.

## ART.9 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le controversie che potrebbero sorgere tra le parti contraenti relativamente al presente atto vengono deferite all'autorità giudiziaria competente.





Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:


**IL SEGRETARIO**

**D.ssa Silvia Ridolfi**



**IL PRESIDENTE**

**Dr. Michele Pasquale Nicolai**



Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267.

**Il Responsabile del Procedimento**

**Il Responsabile del Settore Amm.vo**

**D.ssa Silvia Ridolfi**



Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267.

**Il Responsabile del Settore Fin.rio**

**Rag. Mirella DE ANGELIS**

**PUBBLICAZIONE E SPEDIZIONE DELL'ATTO**

Si attesta che la presente deliberazione è affissa all'albo pretorio della Comunita' Montana dal 17 SET. 2013 al 01 OTT. 2013 per quindici giorni consecutivi.

**IL SEGRETARIO**

**D.ssa Silvia Ridolfi**

Li 17 SET. 2013



**COPIA CONFORME**

è copia conforme all'originale, si rilascia per uso d'ufficio

Li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO**

**D.ssa Silvia Ridolfi**



La stessa è divenuta esecutiva ai sensi del D.L.vo 267/2000 il 04.09.2013

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.L.vo 267/2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.L.vo 267/2000)

Li, 17 SET. 2013

**IL SEGRETARIO**

